

[REDACTED]

Cent. 8971/06
Rep. 6739/06



[REDACTED]

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova, in funzione di Giudice Unico, nella causa iscritta al n.37617/03 R.G., avente ad oggetto una domanda di accertamento e condanna promossa da

[REDACTED] con Gli avv. [REDACTED]

- ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED], con gli avv. [REDACTED]

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI: Per ciascuna delle parti: come nei rispettivi fogli allegati al verbale di udienza 24.01.06.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il dr. [REDACTED] chiedendo che venisse dichiarata la nullità della donazione della somma di [REDACTED] = (pari ad € [REDACTED]) effettuata da essa attrice nell'aprile del 2001 in favore del convenuto, con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione di detta somma oltre interessi legali dall'aprile 2001 sino al saldo effettivo. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo in via preliminare la nullità della citazione ai sensi dell'art.163 n.3), 4) e 5) e, nel merito, l'infondatezza della pretesa svolta ex adverso.

Non veniva dato ingresso ad attività istruttoria e quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondata è l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto, poiché la puntuale enunciazione dei fatti e dell'oggetto della domanda, unitamente alla produzione documentale allegata all'atto introduttivo del giudizio pongono in chiara evidenza tutti i profili rilevanti ai fini del decidere in relazione alla domanda azionata giudizialmente dall'attrice alla stregua della tesi difensiva dalla stessa sostenuta.

Ritiene questo giudice che le domande svolte dalla sig.ra [redacted] siano fondate e pertanto meritevoli di accoglimento.

E' in atti la prova che nell'aprile del 2001 l'attrice ha donato al nipote odierno convenuto la somma di € [redacted]. Sul punto non solo vi è la confessione stragiudiziale contenuta nella lettera 1 marzo 2003 (doc.10 dell'attrice mai contestato né disconosciuto dal [redacted]), ma la circostanza – inizialmente negata dal convenuto in comparsa di risposta – risulta poi ammessa anche da quest'ultimo.

Poiché la donazione deve essere effettuata nel rispetto delle forme prescritte ad substantiam dall'art.782 c.c. e – pacificamente – l'atto di donazione non è stato redatto mediante atto pubblico, la donazione di cui si discute va dichiarata nulla con la conseguente condanna del dr. [redacted] alla restituzione dell'importo ricevuto, maggiorato di interessi legali dalla data del ricevimento della somma (aprile 2001) sino al saldo effettivo.

Non trovano infatti riscontro le allegazioni svolte dal convenuto al fine di dimostrare la validità della donazione ricevuta, avuto riguardo alle ipotesi previste di cui all'art.2034 c.c. ovvero all'art.770 comma 2° c.c..

X La tesi difensiva del dr. [redacted] si fonda sull'assunto che l'attrice sua zia avrebbe inteso assolvere ad un'obbligazione naturale nei confronti del nipote, essendo suo intendimento riconoscergli la dedizione affettuosa e le molteplici prestazioni assistenziali prestate per oltre vent'anni in suo favore.

Ora l'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte ad un'obbligazione naturale è duplice. Da un lato egli deve



accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale; dall'altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

Sotto il primo profilo ed in linea meramente astratta – alla stregua del comune sentimento – non pare indubbio che costituisca adempimento di un'obbligazione naturale la dazione di somme a fronte dell'assistenza morale, affettiva ed anche materiale prestata da un soggetto anche se legato al beneficiario da vincolo di parentela. Tuttavia – sotto il secondo profilo – occorre che sia riscontrabile un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate e le prestazioni morali e materiali rese dal percipiente.

Nel caso di specie il convenuto non ha assolto all'onere probatorio che gli incombeva in relazione ad entrambi i profili ora evidenziati. ✕

Se infatti è ben vero che l'attrice afferma essa stessa che il convenuto era il nipote preferito e che egli è stato disponibile a prestare assistenza morale in suo favore nel periodo (di alcuni mesi) in cui essa si sarebbe trovata ad attraversare un momento difficile sia a livello psicologico che economico, tuttavia tali elementi sono inadeguati a giustificare il sorgere di un dovere morale in capo all'attrice, proporzionato alla somma di £ [redacted] = corrisposta al nipote.

Né quest'ultimo ha fornito prove conclusive sotto questo profilo. Invero non appaiono idonee ad assolvere all'onere probatorio gravante sull'attore le circostanze capitolate in memoria ex art.184 cpc (e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni). Infatti le circostanze di cui ai cap. 2), 3), 4) riguardano fatti successivi all'anno 2001 in cui la dazione di denaro è avvenuta; dunque sono irrilevanti. Altri capitoli invece fanno riferimento all'assistenza morale e medica prestata dal nipote in favore della zia, ma nei capitoli articolati mancano i necessari riferimenti temporali ed ogni riferimento più puntuale all'intensità di tali prestazioni; profili invece decisivi ai fini dell'ammissibilità e conclusione delle circostanze capitolate. D'altro canto il dr. [redacted] sostiene che la sua dedizione alla zia si sarebbe protratta per oltre vent'anni anche per dare alla zia la necessaria assistenza di carattere medico. Ora – a prescindere dal rilievo che i capitoli di prova dedotti dal convenuto (come evidenziato) sono del tutto generici e dunque non idonei a consentire di operare un'adeguata valutazione sulla portata del correlativo dovere morale che ne sarebbe

derivato a carico dell'attrice, quest'ultima – essendo nata nel 1934 (come si evince dal suo codice fiscale) – avrebbe evidentemente avuto bisogno dell'assiduo aiuto del nipote nel periodo compreso tra i 41 ed i 61 anni. Considerato che lo stesso convenuto nemmeno prospetta che la zia abbia avuto specifici problemi di salute nonostante l'età non avanzata, la tesi di parte convenuta è di per sé poco verosimile oltre che sprovvista di conforto probatorio.

Non solo, ma neppure emergono elementi univoci di valutazione che consentano di ritenere particolarmente agiate le condizioni economiche dell'attrice, tali da far ritenere che la dazione di € [redacted] costituisse per lei un atto di disposizione proporzionato alle stesse ed ampiamente giustificato in tale ammontare.

In comparsa conclusionale (alla pag.9) il dr. [redacted] elenca una serie di dati di riferimento che vale la pena di esaminare partitamene.

Mentre è raggiunta la prova della percezione di una pensione di € [redacted] e di un bonifico mensile di € [redacted]0=, nulla è provato documentalmente circa le dedotte plurime proprietà immobiliari e le disponibilità bancarie. Né la garanzia prestata in epoca risalente in favore della società di famiglia può essere concludente nel senso voluto dal convenuto, tenuto conto dell'entità della garanzia e non conoscendo i parametri di valutazione avuti presente dall'istituto erogante il finanziamento garantito e i termini della garanzia stessa.

La tesi difensiva del convenuto in relazione alla previsione di cui all'art.2034 c.c. appare dunque destituita di ogni fondamento.

Le medesime considerazioni valgono anche in relazione all'ipotesi di cui all'art.770 comma 2° c.c. pure invocata dal convenuto.

Visto l'esito del giudizio, il convenuto va condannato a rimborsare all'attrice le spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

p. q. m.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la nullità della donazione di € [redacted]0= effettuata dall'attrice in favore del convenuto nell'aprile 2001;
- 2) per l'effetto condanna il convenuto a restituire all'attrice la somma di cui al capo 1) oltre agli interessi legali dall'aprile



2001 sino al saldo effettivo, nonché a rimborsare all'attrice le
spese di lite, liquidate in € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] = per
diritti ed € [REDACTED] = per onorari, oltre a rimborso spese
forfetario ed accessori di legge.

Milano, 10.07.06.

Il Giudice

U. L. Paolone

